

010/2018



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Daniele	PORTINARO	Consigliere Relatore
Fulcio	COMPOSTELLA	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.
iscritto al n. 2018/047 di Ruolo, promosso

DA

RAFFAELLA GHIRARDUZZI, nata a Roma, il 2.10.1970, tessera F.I.S.I. 01047,
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande

Reclamante

CONTRO

F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con sede in
Via Piranesi 46 – 20137 Milano, in persona del suo presidente, sig. Flavio Roda,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi

Resistente

per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 5/2018 del
20.04.2018, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt.
13 e 14 del R.G.S., concernente il ricorso ex artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I. proposto
dall'odierna Reclamante avverso la nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il



[Handwritten signature]

Presidente della F.I.S.I. rigettava l'istanza della ricorrente (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017, mediante la quale, sempre il suddetto Presidente, aveva comunicato alla ricorrente che *"il suo nominativo non potrà più essere inserito nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino"*, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali.

Visto il reclamo ex art. 40 RGS F.I.S.I. ed i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione della F.I.S.I. ed i relativi allegati

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza collegiale del 7.06.2018 il Consigliere Avv. Daniele Portinaro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado di giudizio RAFFAELLA GHIRARDUZZI, Istruttore Nazionale di Sci Alpino, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I., contro la F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e la F.I.S.I.-CO.SCU.MA-ISTRUTTORI NAZIONALI, Innanzi al Tribunale Federale, per chiedere l'annullamento e/o la disapplicazione: <<- della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della F.I.S.I. ha rigettato l'istanza della ricorrente (del 19.12.2017) volta al 'riesame' della nota del 17.11.2017 con cui sempre il suddetto Presidente aveva comunicato alla ricorrente che *"il suo nominativo non potrà più essere inserito nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino"*, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della F.I.S.I.; ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del regolamento F.I.S.I. Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla predetta norma; per l'effetto, ordinando alla F.I.S.I. la reintegra della ricorrente nell'elenco degli istruttori nazionali di Sci Alpino>>.

La predetta – cancellata definitivamente dall'elenco degli istruttori di sci alpino in ragione della mancata partecipazione alla Conferma tecnica triennale svolta, rispettivamente, a maggio 2017 (sessione ordinaria), e a novembre 2017 (sessione di recupero) – lamentava, in particolare:

<< Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 del Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA. anche con riferimento agli artt. 5 e 20 >>

<< Violazione del generale principio di legalità per inesistenza nel suddetto regolamento della fattispecie contestata alla ricorrente o, in subordine, di tipicità e determinatezza della fattispecie, laddove si dovesse ritenere la condotta ascrivibile nell'art. 58 comma 5 del Regolamento Co.scu.ma >>

<< Violazione del generale principio di proporzionalità della sanzione >>.

Si costituiva, quindi, la F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del suo Presidente, eccependo, in rito, l'Inammissibilità/improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine per impugnare ai sensi dell'art. 33, comma 2, R.G.S. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'adito Tribunale Federale – rilevato preliminarmente che *<< la convenuta 'F.I.S.I.-CO.SCU.MA.-Istruttori Nazionali' costituisce mero organo interno della F.I.S.I., ai sensi degli artt. 8 e 30 dello Statuto Federale e dell'art. 75 del regolamento Organico Federale e, in quanto tale, è sprovvista di soggettività giuridica tale da legittimare l'autonoma presenza nel giudizio >>* – in accoglimento dell'eccezione in rito, ha respinto il ricorso, assumendone l'Inammissibilità, *"in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I."*.

Il giudice di prime cure, prima di procedere all'esame del merito della questione, ha ritenuto pregiudiziale porre l'attenzione sull'eccezione di rito formulata dalla Federazione in merito alla tempestività della proposizione del ricorso, in relazione alla quale risultava

necessario enucleare quale fosse il momento in cui la ricorrente aveva avuto piena conoscenza del fatto di non essere più inserita nell'elenco degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino, giacché «da tale momento, infatti, iniziavano a decorrere i termini per poter presentare ricorso» che, «per essere tempestivo, deve ex art. 33.2 essere depositato presso la cancelleria del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto ritenuto lesivo di una propria situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale». Ha, quindi, ritenuto inutilmente decorso il termine «decadenziale» di trenta giorni previsto dall'art. 33, comma 2, di cui sopra, statuendo come segue: «Ebbene, la stessa ricorrente produce con il ricorso introduttivo la documentazione idonea per determinare da quando debba iniziare a decorrere il suddetto termine», dal momento che «se è vero che agli atti non vi è prova della data precisa di ricezione da parte della Sig.ra Ghrarduzzi della comunicazione del 17 novembre 2017, è anche vero che, da quanto dichiarato dalla stessa nel ricorso, nonché da quanto emerge dalla comunicazione da lei sottoscritta e inviata alla Federazione in data 19 dicembre 2017, quanto meno alla data del 19 dicembre 2017 ella era a conoscenza della comunicazione della F.I.S.I. del 17 novembre 2017 dove le veniva comunicato di non poter più essere inserita nell'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino in forza della normativa Coscuma. Almeno sin dal 19 dicembre 2017, quindi, la Sig.ra Ghrarduzzi non solo aveva piena conoscenza del fatto di non essere più inserita nell'elenco degli istruttori di sci alpino ma aveva anche ben compreso le motivazioni per le quali era stata cancellata. Tant'è vero che nella suddetta comunicazione ella propone le stesse argomentazioni difensive poi ripetute nel ricorso del 23 febbraio 2018». E risulta, peraltro, priva di pregio «l'argomentazione sostenuta in udienza dal legale della ricorrente, secondo cui i termini decorrerebbero dalla comunicazione inviatale dalla F.I.S.I. del 25 gennaio 2018, in quanto detto provvedimento non rivestirebbe carattere meramente reiterativo del precedente, essendo esito di un procedimento diverso e sostitutivo del primo», poiché secondo la lettura del Tribunale «la comunicazione del 25 gennaio 2018 ha lo stesso contenuto e nulla aggiunge a quanto già espresso nella



precedente nota del 17 novembre 2017>>; ne consegue, dunque, che essendo stato depositato il ricorso <<solo in data 23/2/2018, rispetto alla piena conoscenza del fatto avvenuta almeno in data 19/12/2017 lo stesso appare tardivo in quanto presentato oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 33 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. e, quindi, inammissibile>>. Ha statuito, infine, il Giudice di prime cure come <<nella fattispecie non può essere invocato il termine lungo annuale previsto dallo stesso art. 33, comma 2, applicabile solo quando la parte interessata non abbia avuto conoscenza dell'accadimento>>. Ritenendo la questione pregiudiziale e preclusiva di ogni esame nel merito, il Tribunale ha dichiarato quindi inammissibile il ricorso, regolando mediante integrale compensazione le spese del primo grado di giudizio.

Avverso il *decisum* di I grado, interponeva impugnazione ex art. 40 RGS F.I.S.I. la Reclamante per chiedere l'annullamento e/o la riforma della decisione impugnata e, in sua riforma, l'accoglimento del ricorso di prime cure, previo annullamento/disapplicazione di tutti gli atti impugnati, per l'effetto ordinando alla F.I.S.I. la reintegra della Reclamante nell'elenco degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino.

Il reclamo si articola intorno ad un unico motivo, di denuncia di *error in iudicando* del Tribunale Federale in ordine alla statuizione di tardività ed inammissibilità del ricorso e violazione dell'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.I. e dei generali principi in tema di "riesame" e di decorrenza del termine di impugnazione.

Più in particolare, la Reclamante censura la sentenza laddove ha preso in considerazione quale *dies a quo* la data della lettera con la quale la Sig.ra Ghirarduzzi inviava una comunicazione finalizzata al "riesame" del proprio caso (i.e. 19.12.2017), ritenendo che (quanto meno) da tale data dovesse ritenersi necessariamente acquisita la piena conoscenza della mancata conferma della stessa Sig.ra Ghirarduzzi nell'Elenco Istruttori e che, pertanto, da tale data decorresse il termine di impugnazione fissato in 30 giorni dall'art. 33.2 del RGS F.I.S.I..

Ritenendo, quindi, superabile la questione pregiudiziale (nel senso della sua non

dirimenza), la Reclamante ripropone letteralmente, ai fini della deliberazione del merito, le censure di illegittimità assorbite in primo grado. In particolare, la Reclamante contesta – dal tenore testuale dell'art. 58, comma 5, Regolamento F.I.S.I.-CO.SCU.MA, che non contempla espressamente, quale motivo legittimante la cancellazione dall'elenco Istruttori Nazionali di Sci Alpino, la mancata partecipazione alla Conferma tecnica triennale, sessione ordinaria e di recupero – l'assimilazione dell'assenza al mancato conseguimento della sufficienza nella valutazione finale, per lamentare la violazione del generale principio di legalità per inesistenza della fattispecie contestata alla stessa Sig.ra Ghirarduzzi e, in subordine, la violazione del principio di tipicità e determinatezza della fattispecie stessa. In ogni caso, insiste per l'accertamento della violazione del generale principio di proporzionalità della sanzione.

A seguito della fissazione dell'udienza di discussione del 7 giugno 2018, in data 4 giugno 2018 la F.I.S.I. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle censure della Reclamante e ritenendo la correttezza e conformità a diritto della sentenza del Tribunale. In particolare, la F.I.S.I. insiste in rito per l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità del ricorso Ghirarduzzi per intervenuta decadenza dal termine di impugnazione, ai sensi dell'art. 33 del RGS della Federazione Italiana Sport Invernali, con conferma integrale, quindi, della sentenza di primo grado. Nel merito, poi, la F.I.S.I. ripropone le argomentazioni già dedotte in comparsa di costituzione in primo grado, ritenendo la corretta applicazione da parte del Presidente della F.I.S.I. dell'articolo 58, comma 5, del Regolamento F.I.S.I. – CO.SCU.MA al caso di specie, ovvero della norma transitoria e di maggior favore volta a consentire – nel passaggio dal vecchio al nuovo regolamento - proprio a quegli Istruttori che in due precedenti consecutive occasioni avessero riportato un'insufficienza (come nel caso della Ghirarduzzi), una sola ulteriore chance di recupero (non più prevista nel nuovo Regolamento che, ai sensi dell'articolo 20, fa conseguire, in casi come quello della ricorrente, l'automatico provvedimento di cancellazione dall'Elenco): diversamente operando, ritlene la F.I.S.I., si perverrebbe alla paradossale concessione, in favore dei soli istruttori risultati insufficienti in

due prove nella vigenza della precedente disciplina, di procrastinare senza un termine finale la possibilità di sostenere una "prova di riparazione", adducendo la mera impossibilità di prender parte alla stessa, in vigenza del nuovo regolamento (e del suo regime transitorio). Infine, rileva ancora F.I.S.I. nel merito, l'assoluta genericità dell'impedimento addotto dalla Sig.ra Ghirarduzzi, in assenza di qualsiasi riscontro documentale probatorio (così come invece richiesto espressamente dal nuovo regolamento F.I.S.I. all'articolo 20) nonché, in ogni caso, l'inaccogliabilità, a giustificazione dell'assenza alla prova di riparazione, di impedimenti di salute relativi non all'istruttore ma a propri familiari.

Il tutto in violazione del principio della *par condicio* tra i candidati di una procedura concorsuale.

All'udienza pubblica del 7 giugno 2018, all'esito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Tanto premesso, deve in primo luogo essere vagliata la domanda di annullamento della decisione del Tribunale Federale per il dedotto *error in iudicando* in ordine alla tardività del ricorso.

La tesi della Reclamante si fonda sulla qualificazione della lettera della Sig.ra Ghirarduzzi del 19.12.2017 in termini di "nota di riesame", come tale idonea ad introdurre un diverso e distinto (rispetto a quello sfociato nell'adozione della nota F.I.S.I. del 17.11.2017) procedimento suscettibile di determinazioni autonome e distinte rispetto all'atto e/o al fatto asseritamente considerato lesivo e, pertanto, produttiva di effetti soltanto a partire dalla data della risposta della F.I.S.I., occorsa, nella specie, con nota del 25.01.2018 (doc. 6 di parte Reclamante). Con tale nota, a dire di parte Reclamante e in aperto contrasto con il Giudice di prime cure, la F.I.S.I. non si sarebbe limitata a confermare la precedente nota datata 17.11.2017, ma, all'esito di un integrale riesame del caso (alla luce delle argomentazioni

opposte dalla Reclamante con propria istanza del 19.12.2017), avrebbe assunto una determinazione atta ad integrare il definitivo provvedimento di cancellazione della Sig.ra Ghirarduzzi dall'Elenco, con conseguente tempestività del ricorso ex artt. 30 e 33 presentato da quest'ultima in data 23.02.2018. Ed infatti, dal raffronto testuale tra le due note della F.I.S.I. emergerebbero motivazioni diverse, di guisa che non sarebbe condivisibile l'argomentazione del Tribunale Federale secondo cui la nota F.I.S.I. del 25.01.2018 nulla avrebbe aggiunto a quanto espresso nella precedente del 17.11.2017; la comunicazione del Presidente F.I.S.I. del 25.01.2018 integrerebbe, dunque, gli estremi di un secondo provvedimento, con rinnovato esercizio del potere federale, diverso e sostitutivo del primo, frutto del riesame della posizione dell'odierna Reclamante e di distinta valutazione degli elementi di fatto e di diritto.

Conseguentemente, sempre a detta della Reclamante, avrebbe errato il Tribunale Federale nel non attribuire rilevanza, ai fini del calcolo del termine di impugnativa ex art. 33.2 del Regolamento di Giustizia, alla nota F.I.S.I. del 25.01.2018, provvedimento nel quale si sarebbe definitivamente consolidato ogni effetto pregiudizievole per la Sig.ra Ghirarduzzi.

Dal canto suo, la resistente deduce l'infondatezza del motivo di appello, sul rilievo che la decadenza della ricorrente dal termine di presentazione del ricorso di cui alla norma richiamata sarebbe confessa, avendo la stessa Sig.ra Ghirarduzzi, con la propria comunicazione in data 19.12.2017, confermato la data (17.11.2017) della nota con la quale la Federazione comunicava la sua cancellazione dall'elenco Istruttori Nazionali di Sci Alpino, a fronte del deposito del ricorso ex artt. 30 e 33 del Regolamento Giustizia solamente in data 23.02.2018.

Dalla ridetta lettera emergerebbe, dunque, con chiarezza la piena conoscenza dell'atto e/o fatto ritenuto asseritamente lesivo (il mancato inserimento nell'elenco istruttori a causa della mancata partecipazione all'aggiornamento tecnico triennale). Conoscenza maturata in capo alla Sig.ra Ghirarduzzi a partire dalla data del 17.11.2017 o, al più tardi, a partire dalla data del 19.12.2017. Secondo la resistente, nessuna rilevanza, ai fini del

computo di un nuovo *dies a quo*, potrebbe, dunque, attribuirsi alla nota della Federazione del 25.01.2018, che altro significato non avrebbe che quello di una cortese risposta, meramente esplicativa della nota F.I.S.I. del 17.11.2017, con espresso riferimento al dato normativo, già indicato ed assunto a sostegno del provvedimento di cancellazione dall'elenco Istruttori nazionali comunicato con la missiva del 17.11.2017.

Il motivo di reclamo è infondato.

Giova, in proposito, muovere dal dettato normativo.

Relativamente al termine decadenziale per l'impugnativa giurisdizionale, soccorre l'art. 33, comma 2, del RGS F.I.S.I., secondo cui *"il ricorso è proposto mediante deposito presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento... Decorsi tali termini, i medesimi atti fatti non possono costituire causa di azione innanzi al tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale"*. Identica disposizione è contenuta all'art. 30, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Con riferimento alla fattispecie all'esame occorre dunque innanzitutto procedere ad individuare il momento a partire dal quale si è avuta "piena conoscenza" dell'atto lesivo ai fini del computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, onde dedurre la tardività o meno dell'iniziativa della ricorrente.

In proposito, il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'impianto della pronuncia del Tribunale Federale, che, all'esito della ricostruzione temporale degli eventi, così come rappresentati in atti, ha ritenuto, con ragionevole certezza, che la Sig.ra Ghirarduzzi avesse acquisito la piena conoscenza del provvedimento F.I.S.I. di cancellazione dall'Elenco istruttori nazionali Sci Alpino quantomeno a far data dalla propria missiva del 19 dicembre 2017: *"Almeno sin dal 19 dicembre 2017, (...) la Sig.ra Ghirarduzzi non solo aveva piena conoscenza del fatto di non essere più inserita nell'elenco degli istruttori di sci alpino, ma aveva anche ben compreso le motivazioni per le quali era stata cancellata"*, risultando

conseguentemente integrata proprio quella condizione indicata dall'art. 33, comma 2, RGS F.I.S.I. per il ricorso al rimedio giurisdizionale.

Parimenti condivisibile risulta l'argomento concernente l'irrilevanza, ai fini del computo del *dies a quo* per il ricorso al Tribunale federale, della nota F.I.S.I. del 25 gennaio 2018, che – anche a parere dello scrivente Collegio – costituisce mera riproposizione dei contenuti della precedente nota del 17 novembre 2017, con puntualizzazione del riferimento normativo invocato dalla F.I.S.I. a fondamento del provvedimento di esclusione dall'Elenco. Per avvedersene, basti la considerazione che la nota del 25 gennaio 2018 nulla aggiunge in termini di apprezzamento del fatto asseritamente lesivo, di cui la Reclamante aveva piena contezza, per sua espressa ammissione, in forza della nota del 17 novembre 2017, avverso la quale ultima svolgeva quelle stesse contestazioni, poi riproposte in sede giurisdizionale.

E difatti, nessun elemento di novità si ravvisa nel ricorso introduttivo, che muove dai contenuti proprio della nota del 17 novembre.

La tesi della Reclamante condurrebbe, poi, all'illogica conseguenza per cui l'attività dell'amministrazione e le iniziative dei controinteressati sarebbero soggette indefinitamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione, ben potendo essere astrattamente ingaggiato, con una qualunque "richiesta di riesame" proveniente dal soggetto che si ritiene lesa, un nuovo *iter* procedimentale, con conseguente possibilità di eventuale ricorso giurisdizionale, affrancato da qualunque termine temporale.

La mera qualificazione, da parte della Reclamante, della propria missiva del 19 dicembre 2017 quale "*richiesta di riesame*" si ritiene non significativa ai fini dell'affermazione di attivazione, da parte della Federazione, di un nuovo ed autonomo procedimento di revisione. Ne è prova il fatto che la stessa nota del 25 gennaio 2018 non dà evidenza di un rinnovato esercizio del potere federale, avendo, come osservato da parte resistente, "*i caratteri di una cortese risposta, meramente esplicativa dell'interpretazione e dei riferimenti al dato normativo, già comunicato ed assunto a sostegno dell'applicazione del provvedimento*



di cancellazione dall'elenco istruttori nazionale, comunicata con la lettera in data 17/11/2017".

Fermo quanto sin qui rilevato, da ultimo si precisa come non possa ritenersi condivisibile l'assunto della resistente che vorrebbe spirato il termine decadenziale già a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di completamento delle prove di conferma (tenutesi il 14.11.2017). Ciò, in quanto la piena conoscenza dell'atto/fatto lesivo da parte della Sig.ra Ghirarduzzi può dirsi integrata solo per effetto dell'emanazione di un provvedimento della Federazione (occorso il 17 novembre 2017), espressione dell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti, e non altrettanto dalla mera effettuazione delle prove di conferma (occorse il 14 novembre 2017).

La sentenza risulta pertanto conforme a diritto e correttamente motivata.

La definizione della questione pregiudiziale nel senso già espresso dal Tribunale Federale preclude l'esame del merito della vicenda.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo dev'essere, quindi, respinto.

In considerazione della sostanziale riproposizione delle questioni già diffusamente scrutinate in primo grado, il Collegio stabilisce che al rigetto dell'impugnazione della Sig.ra Ghirarduzzi debba conseguire la condanna della Reclamante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Non appaiono, invece, ravvisabili gli estremi del risarcimento del danno per lite temeraria, pure richiesto dalla Federazione resistente.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da Raffaella Ghirarduzzi avverso la sentenza n. 5/2018 datata 20.04.2018 del Tribunale Federale;

- condanna la reclamante a rifondere alla Federazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 7.06.2018.

Il Consigliere Relatore ed Est.

Avv. Daniele Portinaro



Il Presidente

Avv. Chiara Mazzoleni



Depositata in Segreteria il 15 GIU. 2018

Il Funzionario addetto

